

Previdenza complementare

Anticipazioni

Prima del pensionamento l'aderente al fondo può richiedere una anticipazione della sua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la sua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre sue personali esigenze.

Si consideri che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

In qualsiasi momento l'aderente può tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

1. le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dalla durata di partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75 per cento dell'intera posizione; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
2. le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%;
3. un'anticipazione potrà essere chiesta per ulteriori esigenze degli iscritti, decorsi otto anni all'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest'ultimo caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo previsto per la maturazione del diritto all'anticipazione, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta); sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

Per le richieste del tipo 2 e 3, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.